ISTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA' ALLE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO

Art. 3

Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti

Presso il Ministero dell'interno e' istituito il Comitato di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato e' presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attivita' di solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato e' composto:

a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

b) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

c) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

e) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

f) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;

g) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non e' rinnovabile per piu' di una volta. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo e' attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'articolo 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo e' attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.

Versione in vigore dal 25 gennaio 2000, non più in vigore dal 23 luglio 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso
Estremi	Legge 22 dicembre 1999, n. 512
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-rotazione-per-la-solidarieta-alle-vittime/art-3-comitato-di-solidarieta-per-le-vittime-dei-reati-di-tipo-mafioso-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it